

# **LOTTOMATICA GROUP S.P.A.**

## **REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 125-BIS.1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58**

*adottato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 ottobre 2026, con il voto favorevole unanime degli  
amministratori indipendenti*

### **Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione del Regolamento**

1.1. Il presente regolamento (“Regolamento”) disciplina, ai sensi dell’art. 125-bis.1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), le ulteriori modalità di svolgimento delle assemblee degli azionisti di Lottomatica Group S.p.A. (“Società”), nel rispetto dell’ordinato e trasparente esercizio dei loro diritti previsti dalla legge.

1.2. Ferme le modalità di svolgimento dell’Assemblea disciplinate nello Statuto sociale e nel regolamento assembleare, in occasione della convocazione di ciascuna assemblea della Società, il Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, potrà prevedere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 125-bis.1 del TUF, che la stessa si possa anche svolgere secondo le seguenti ulteriori modalità:

- i. con l’esclusiva presenza del Rappresentante Designato, mediante adunanza in luogo fisico e/o con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione, , secondo quanto indicato nell’Articolo 2 del presente Regolamento, ovvero
- ii. mediante adunanza in luogo fisico, con la partecipazione diretta degli aventi diritto e la previsione di una soglia individuale minima di possesso azionario ai fini della partecipazione alla discussione assembleare, per interventi, domande e/o dichiarazioni verbali, secondo quanto indicato nell’Articolo 6 del presente Regolamento.

Il presente Regolamento trova applicazione alle assemblee convocate secondo le modalità di cui ai punti i. e ii. di cui sopra, fermo restando, per gli altri aspetti, il rinvio alle disposizioni della disciplina applicabile.

1.3. Il Consiglio di Amministrazione potrà, altresì, prevedere, nei casi e secondo le modalità consentiti dalla normativa *pro tempore* vigente, l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.

1.4. Le modalità di svolgimento prescelte per ciascuna assemblea, nonché le relative condizioni operative, sono indicate nell’avviso di convocazione.

### **Articolo 2 – Intervento tramite il Rappresentante Designato**

2.1. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti avvengano esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai sensi degli artt. 125-bis.1 e 135-undecies del TUF, mediante adunanza in luogo fisico e/o con l’ausilio di mezzi di telecomunicazione.

2.2. Al Rappresentante Designato possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del TUF, corredate di istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, entro il termine indicato nell’avviso di convocazione e fermi restando i termini inderogabili previsti dalla legge. La delega produce effetti esclusivamente con riferimento alle proposte per le quali siano state impartite istruzioni di voto.

2.3. Il Consiglio di Amministrazione individua il Rappresentante Designato sulla base di criteri di efficienza e trasparenza, tenendo conto, tra l'altro, della professionalità, dell'esperienza, dell'adeguatezza organizzativa e della capacità del medesimo di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività connesse all'incarico.

2.4. L'avviso di convocazione indica le modalità e i termini per il conferimento, la modifica e la revoca delle deleghe e delle istruzioni di voto al Rappresentante Designato.

### **Articolo 3 – Diritto di porre domande prima dell'assemblea, interventi e dichiarazioni**

3.1. Qualora l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno è esercitato unicamente prima dell'assemblea, ai sensi della disciplina vigente.

3.2. L'avviso di convocazione indica il termine, non anteriore alla data prevista dall'art. 83-sexies, comma 2, del TUF, entro il quale le domande devono pervenire alla Società. La Società fornisce le risposte alle domande pervenute almeno tre giorni prima dell'assemblea, secondo quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

3.3. La Società valuta la pertinenza delle domande rispetto alle materie all'ordine del giorno secondo principi di correttezza e trasparenza e nel rispetto della disciplina applicabile in materia di informazioni riservate, dati personali e informazioni privilegiate.

3.4. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto o relative al medesimo argomento e può, ove appropriato, fare rinvio a informazioni già contenute in documenti, comunicati o altri materiali già messi a disposizione del pubblico.

3.5. Le risposte fornite dalla Società sono pubblicate, unitamente al testo integrale delle domande cui si riferiscono, sul sito *internet* della Società. Il verbale dell'assemblea dà conto delle domande pervenute e delle risposte fornite, anche mediante rinvio alla documentazione pubblicata sul sito *internet* della Società.

3.6. Gli aventi diritto che intervengono in assemblea per il tramite del Rappresentante Designato possono trasmettere eventuali interventi e/o dichiarazioni alla Società con le medesime modalità e nel medesimo termine previsti per la presentazione delle domande, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente anche in ordine al loro contenuto ed attinenza alle materie all'ordine del giorno. Degli stessi è data evidenza nel relativo verbale, anche mediante allegazione, nei limiti e secondo le modalità compatibili con la disciplina *pro tempore* vigente.

### **Articolo 4 – Integrazione dell'ordine del giorno e proposte di deliberazione**

4.1. Restano in ogni caso fermi i diritti degli azionisti relativi all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione, da esercitarsi nei termini e secondo le modalità previste dalle altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

### **Articolo 5 – Facoltà di richiesta di svolgimento dell'assemblea in luogo fisico**

5.1. Qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, gli azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto sulle materie all'ordine del giorno, ovvero la minore percentuale eventualmente prevista dallo Statuto, possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al Rappresentante Designato o ai mezzi di telecomunicazione, fermo restando quanto previsto dall'Articolo 6 in materia di Soglia di Rilevanza (come, di seguito, definita).

5.2. Dell'esercizio della facoltà di cui al precedente paragrafo 5.1 è data notizia dalla Società entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 125-bis.1, comma 5, del TUF.

5.3. L'avviso di convocazione indica le modalità per l'esercizio della facoltà di cui al presente articolo.

## **Articolo 6 – Soglia di Rilevanza**

6.1. In occasione della convocazione di ciascuna assemblea della Società mediante adunanza in luogo fisico e al di fuori di quanto previsto all' Articolo 2, il Consiglio di Amministrazione potrà anche prevedere che la partecipazione alla discussione assembleare e/o alla formulazione di interventi, domande e/o dichiarazioni verbali in assemblea da parte degli aventi diritto che intervengono, anche per delega, sia assoggettata al possesso azionario di una partecipazione individuale pari o superiore allo 0,4 per mille del capitale sociale, sulla base delle azioni possedute al termine della giornata indicata dall'art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF ("Soglia di Rilevanza"). Dell'applicazione della Soglia di Rilevanza è data evidenza nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

6.2. La Soglia di Rilevanza di cui al paragrafo 6.1. non si applica: (a) al diritto di presentare proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF in conformità al successivo Articolo 8; e (b) al diritto di porre domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF in conformità al successivo Articolo 7.

6.3. Al ricorrere dell'ipotesi di cui al paragrafo 6.1., il Presidente assicura il pieno rispetto dei limiti di cui alla Soglia di Rilevanza, salvaguardando, nel contempo, l'effettivo esercizio dei diritti dei soggetti legittimati che, ai sensi del medesimo paragrafo 6.1., siano ammessi a partecipare alla discussione assembleare e/o a formulare gli altri interventi verbali ivi previsti, secondo criteri di funzionalità ed efficienza e nel rispetto delle esigenze di ordinato svolgimento dei lavori assembleari.

## **Articolo 7 – Diritto di porre domande prima dell'assemblea, interventi e dichiarazioni in caso di applicazione della Soglia di Rilevanza**

7.1. Al ricorrere dell'ipotesi di cui all'Articolo 6, gli aventi diritto titolari di una partecipazione inferiore alla Soglia di Rilevanza potranno esercitare il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno esclusivamente prima dell'assemblea, in conformità alla disciplina vigente.

7.2. L'avviso di convocazione indica il termine, non anteriore alla data prevista dall'art. 83-*sexies*, comma 2, del TUF, entro il quale le domande devono pervenire alla Società. La Società fornisce le risposte alle domande pervenute almeno tre giorni prima dell'assemblea, secondo quanto previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

7.3. La Società valuta la pertinenza delle domande rispetto alle materie all'ordine del giorno secondo principi di correttezza e trasparenza e nel rispetto della disciplina applicabile in materia di informazioni riservate, dati personali e informazioni privilegiate.

7.4. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto o relative al medesimo argomento e può, ove appropriato, fare rinvio a informazioni già contenute in documenti, comunicati o altri materiali già messi a disposizione del pubblico.

7.5. Le risposte fornite dalla Società sono pubblicate, unitamente al testo integrale delle domande cui si riferiscono, sul sito *internet* della Società. Il verbale dell'assemblea dà conto delle domande pervenute e delle risposte fornite, anche mediante rinvio alla documentazione pubblicata sul sito *internet* della Società.

7.6. Al ricorrere dell'ipotesi di cui all'Articolo 6, gli aventi diritto titolari di una partecipazione inferiore alla Soglia di Rilevanza possono trasmettere eventuali interventi e/o dichiarazioni alla Società con le medesime modalità e nel medesimo termine previsti per la presentazione delle domande, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente anche in ordine al loro contenuto ed attinenza alle materie all'ordine del giorno. Degli stessi è data evidenza nel relativo verbale, anche mediante allegazione, nei limiti e secondo le modalità compatibili con la disciplina *pro tempore* vigente.

## **Articolo 8 – Integrazione dell’ordine del giorno e proposte di deliberazione in caso di applicazione della Soglia di Rilevanza**

8.1. Al ricorrere dell’ipotesi di cui all’Articolo 6, restano in ogni caso fermi i diritti degli azionisti relativi all’integrazione dell’ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione, da esercitarsi nei termini e secondo le modalità previste dalle altre disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

## **Articolo 9 – Poteri del Presidente**

9.1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, il Presidente dell’assemblea esercita i propri poteri ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e dello Statuto vigenti al fine di assicurare il regolare, efficiente e trasparente svolgimento dei lavori assembleari, nonché il corretto esercizio dei diritti degli azionisti.

## **Articolo 10 – Approvazione e modifiche del Regolamento**

10.1. Il presente Regolamento, ai sensi dell’art. 125-*bis*.1 del TUF, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole unanime degli amministratori indipendenti e messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società. Il presente Regolamento è altresì richiamato nell’avviso di convocazione delle assemblee cui trova applicazione.

10.2. Il presente Regolamento si applica a tutte le assemblee della Società convocate successivamente all’approvazione e pubblicazione del presente Regolamento sul sito *internet* della Società e che si svolgeranno dopo l’8 ottobre 2026.

10.3. Eventuali modifiche o integrazioni del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze e secondo le modalità previste dalla normativa *pro tempore* vigente.

10.4. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni di legge, regolamentari o statutarie sopravvenute, nella misura in cui il relativo recepimento non richieda l’esercizio di valutazioni o scelte discrezionali.

## **Quadro normativo**

### *Art. 125-bis.1 TUF - Modalità di svolgimento dell'assemblea*

*1. Lo statuto può prevedere la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta, fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 7.*

*2. Ove lo statuto non preveda la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta ai sensi del comma 1, l'organo di amministrazione, avuto riguardo a criteri di efficienza e trasparenza, delibera le modalità di svolgimento dell'assemblea. L'organo di amministrazione può prevedere, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o con l'approvazione del consiglio di sorveglianza, che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies, cui possono essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4. Può altresì essere prevista l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica ai sensi dell'articolo 2370, comma quarto, del codice civile.*

*3. Al fine di avvalersi della facoltà di cui al comma 2, secondo periodo, l'organo di amministrazione approva, con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti o con l'approvazione del consiglio di sorveglianza, un regolamento da pubblicarsi sul sito internet dell'emittente e richiamato nell'avviso di convocazione di cui all'articolo 125 bis, con cui si determinano condizioni e modalità della partecipazione del socio alle assemblee di cui al comma 2, idonee in ogni caso ad assicurare tutele e garanzie adeguate all'esercizio ordinato e trasparente dei diritti degli azionisti previsti dalla legge.*

*4. Lo statuto o in alternativa il regolamento di cui al comma 3 possono, altresì, stabilire, in caso di adunanza in luogo fisico o di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, una soglia individuale di possesso azionario, comunque non superiore allo 0,5 per mille del capitale sociale, sulla base delle azioni possedute al termine della giornata indicata nell'articolo 83 sexies, comma 2, cui subordinare la partecipazione alla discussione in assemblea. Resta fermo il diritto di presentare proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis e di porre domande prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter. Dell'applicazione della soglia di cui al primo periodo è data evidenza nell'avviso di convocazione dell'assemblea.*

*5. Ove lo statuto o la deliberazione dell'organo di amministrazione di cui al comma 2 prevedano che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o mediante il rappresentante designato dalla società, i soci che rappresentano, anche congiuntamente, un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all'ordine del giorno, ovvero la misura inferiore prevista dallo statuto, possono in ogni caso chiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'assemblea si svolga mediante adunanza in luogo fisico, senza ricorso in via esclusiva al rappresentante designato o ai mezzi di telecomunicazione, fermo restando quanto previsto dal comma 4. Dell'esercizio della facoltà di cui al primo periodo è data notizia entro tre giorni mediante integrazione dell'avviso di cui all'articolo 125-bis.[...].*